

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 28/04/2010

Modifiche all'articolo 12, comma 1, della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) e all'articolo 15, comma 10, della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).

BURA ORDINARIO N. 28 DEL 30/04/2010

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2009)

1. All'art. 12, comma 1, della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) le parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio".

Art. 2

(Modifica all'art. 15, comma 10, della L.R. n. 7/2010)

1. Il comma 10, dell'art. 15, della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) è così sostituito:

"10. Gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni sono a carico delle autorità esproprianti, per l'espletamento delle attività di cui al comma 7, che provvedono a liquidare i relativi oneri."

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.